

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 118 del 27/07/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2011, n. 1571

Comune di Taranto. Variante al P.R.G. per modifica Tabella dei Tipi Edilizi "Edilizia Esistente di tipo C" - D5 -. Delibera di C.C. n. 65 del 14.09.2009.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue:

"Il Comune di Taranto, dotato di PRG vigente, con nota prot. n. 92382 del 09/06/2010 ha inviato copia della Delibera di C.C. n. 65 del 14.09.2009 avente ad oggetto "Criteri applicativi/integrativi alle Norme di Attuazione dello Strumento Urbanistico Generale, in materia di distanza delle costruzioni dai confini e dai fabbricati".

La documentazione pervenuta consiste in:

- copia della Deliberazione. di C.C. n. 65 del 14.09.2009 (adozione variante);
- copia della Deliberazione di C.C. n. 29 del 30.04.2010 (esame osservazioni

La deliberazione di adozione, così come risulta dalla narrativa della Del. di C.C. n. 29/10, è stata regolarmente pubblicata e nei termini previsti dalla vigente normativa, risulta proposta una unica osservazione.

Posto quanto sopra, il Servizio Urbanistica Regionale, giusta relazione istruttoria n. 25 del 06.10.2010, considerato che le previste distanze dai confini, in ogni caso, consentono una distanza tra fabbricati pari a minimo metri 10,00, coerentemente con le indicazioni prescrittive minime rivenienti dalla normativa nazionale, ha ritenuto di condividere la variante normativa proposta dal Comune di Taranto con l'intesa che la distanza dai confini di mt. 5,00 sia considerata come valore minimo assoluto.

Successivamente gli atti sono stati sottoposti all'esame del Comitato Urbanistico Regionale che con proprio parere n. 18 del 18/11/2010 si è espresso nei seguenti termini:

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

ai sensi dell'art.16 della LR n.56/1980, nei termini e limiti di seguito riportati, sostitutivi rispetto agli esiti istruttori di cui alla relazione SUR n.25 del 06/10/2010:

"Il Comune di Taranto, dotato di P.R.G. vigente, con Delibera di C.C. n. 65 del 14/07/2009 ha adottato una variante al P.R.G. avente ad oggetto "Criteri applicativi/integrativi alle norme di attuazione dello strumento urbanistico generale, in materia di distanza delle costruzioni dai confini e dai fabbricati".

Tale delibera è stata regolarmente pubblicata all'albo pretorio del Comune dal 17.09.2009 al 01.10.2009.

Avverso la delibera di variante è stata presentata un'unica osservazione esaminata e non accolta dal

Consiglio Comunale con delibera di adozione definitiva n. 29 del 30.04.2010, regolarmente pubblicata all'albo pretorio del Comune dal 18.05.2010 al 02.06.2010.

Gli atti della variante sono stati sottoposti al Servizio Urbanistico Regionale per la istruttoria tecnica di competenza, giusta relazione n.25 del 06.10.2010.

Ciò premesso, valutati gli atti, ai sensi dell'art. 16 della LR n. 56/80 in ordine agli aspetti di variante al PRG, si ritengono necessari nel merito specifici approfondimenti e puntualizzazioni come di seguito riportato. Il provvedimento comunale provvede a ridefinire i valori delle distanze dai confini e tra fabbricati della zona D5, zona di "Ricomposizione spaziale dell'edilizia esistente di tipo C", e cerca di dettare dei criteri integrativi e applicativi di interpretazione in materia di distanze sia di carattere generale, che per alcune zone omogenee meglio identificate in appresso.

Per la zona di "Ricomposizione spaziale dell'edilizia esistente di tipo C", identificata con la sigla "D5", la variante propone valori riferiti al distacco minimo dai confini, in rapporto all'altezza, pari alla metà dell'altezza del fabbricato con un minimo assoluto di 5 metri. Valutata la congruità della proposta con i valori minimi rivenienti dalla normativa nazionale, si ritiene condivisibile detta proposta comunale.

Al riguardo delle NTA del PRG - distanze minime così come riportato nell'allegato alla delibera C.C. n. 29 del 30.04.2010 si commenta come in appresso:

- a) E' condivisibile la proposta per i nuovi edifici, non ricadenti nella zona A, fermo restando il rispetto della distanza minima dal confine prevista per le diverse zone del PRG dalle vigenti NTA, di rispettare la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.
- b) Risulta condivisibile il rispetto della distanza minima, pari all'altezza del fabbricato più alto, anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a 12 metri.
- c) Si ritiene introdurre la specificazione che quanto riportato sia attuabile a condizione che gli immobili preesistenti su proprietà confinanti siano legittimamente edificati.
- d) Si può accogliere l'indicazione di applicare le norme per gli "SPAZI INTERNI", della zone di "Edilizia esistente di tipo A" (D3) e di "Edilizia esistente di tipo B" (D4), anche per la zona "Edilizia esistente di tipo C" (D5), qualora ne ricorrano le condizioni.
- e) La proposta del punto "e)" del provvedimento comunale non risulta condivisibile per carenza di motivazioni.""

Esaurita l'esposizione del relatore ed i conseguenziali approfondimenti, infine il CUR esprime parere favorevole all'argomento, ai sensi dell'art.16 della LR 56/1980, facendo propria la relazione e le proposte del relatore, nei termini puntuali in precedenza riportati, sostitutivi rispetto agli esiti istruttori di cui alla relazione SUR n. 25 del 06/10/2010.

Peraltro, attese le disposizioni del D.Lgs. n.152/2006 - art. 6, il CUR ravvisa la necessità che venga richiesto al Comune interessato di operare, sulla variante al PRG già come innanzi emendata, per economicità del procedimento, la verifica di assoggettabilità a VAS e di fornire puntuale comunicazione dell'esito al Servizio Urbanistica, per consentire il completamento degli adempimenti di competenza regionale ex art.16 della LR 56/1980 in merito alla variante stessa.""

Successivamente il Comune di Taranto, facendo seguito a richieste formulate dal SUR ad esito del parere del C.U.R. sopra riportato, giuste note regionali prot. n. 16357 del 16.12.201 e prot. n. 641 del 25.01.2011, con nota prot. n. 40725 del 14 marzo 2011 ha trasmesso sia al Servizio Urbanistica che al Servizio Ecologia-Ufficio VAS le proprie valutazioni relative agli adempimenti richiesti dal CUR in ordine al D.lvo 152/2006.

In relazione alla applicabilità, nel caso di specie, della procedura di VAS e/o assoggettabilità a VAS, il Servizio Ecologia-Ufficio VAS, sulla base di quanto evidenziato dall'Amm.ne Com.le, con nota prot. n. 6800 del 28.06.2011 ha rappresentato che "la variante alle Norme di Attuazione dello Strumento Urbanistico Generale del Comune di Taranto si configurerebbe come una mera precisazione normativa a chiarimento di meccanismi attuativi delle previsioni insediative, ferma restando l'entità del carico

insediativo così come determinato dal PRG vigente, e non rientrerebbe pertanto nel campo di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi di cui alla Parte II del DLgs 152/2006 e s.m.i.".

Tutto ciò premesso e tenuto conto di quanto espresso dall'Ufficio VIA-VAS del Servizio Ecologia, si propone alla Giunta l'approvazione della variante normativa in questione, nei limiti e nei termini espressi dal CUR con il parere n. 18 del 18/11/2010 qui in toto condiviso, con richiesta di controdeduzioni da formularsi da parte del Consiglio comunale di Taranto in ordine alle determinazioni assunte dal CUR.

Osservazioni

In ordine alla variante in questione risulta presentata una unica osservazione da parte del sig. Patronelli Ciro con la quale si eccepisce: la dichiarata omogeneità della zone D3-D4-D5 di PRG; la dichiarata non rilevanza della nuova norma in merito all'indice di fabbricabilità fondiaria; la dichiarata applicazione della norma di cui trattasi erga omnes.

Con la Delibera n. 29 del 30.04.2010 il Consiglio Comunale non ha inteso accogliere la suddetta osservazione, preso atto degli atti propedeutici richiamati nella stessa deliberazione n. 29/2010 (pubblicazioni, proposte controdeduzioni Ufficio della Direzione Urbanistica ed Edilità del 29 marzo 2010, decisione della Commissione consiliare del 13 aprile 2010).

Nel merito dell'osservazione, si ritiene di poter condividere quanto operato dal Consiglio Comunale con la citata deliberazione n. 29/2010 fermo restando che la variante normativa di cui trattasi non può avere valore retroattivo,

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 -comma 4° della I.r. 7/97, punto d).

Copertura finanziaria di cui alla I.r. n.28/2001

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallastessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.""

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge, DELIBERA

DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, nei termini e per le motivazioni di cui al parere del C.U.R. n.18/2010 parte integrante del presente provvedimento, la Variante al PRG del Comune di Taranto adottata con Del. di C.C. n. n. 65 del 14.09.2009;

DI RICHIEDERE al Comune di Taranto apposito provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni ex comma 19, art. 16 della L.R. n. 56/80 in merito alle determinazioni assunte dal CUR con il citato parere n. 29/2010;

DI NON ACCOGLIERE l'unica osservazione presentata sulla scorta di quanto espresso nella deliberazione consiliare n. 29/2010;

DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Assetto del Territorio la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Taranto, per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta Dott.Romano Donno Dott.Nichi Vendola